

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI E PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.

Capo I

FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici,, ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dallo art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1.L'osservanza delle procedure,dei criteri delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con cui vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla Legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui. all'art. 7 della Legge 8 giugno 1990, n° 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II - PROCEDURE

Art. 6

1. La Giunta Comunale delibera, sulla base delle istanze prodotte, ed in base alle disponibilità finanziarie agli interventi che intende effettuare.
2. La Giunta Municipale stabilisce i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge n° 241/90.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità al raggiungimento delle quali l'intervento richiesto, è destinato.
2. Le istanze, redatte, secondo i moduli allegati al presente regolamento, distinti in A, B e C a seconda delle finalità alle quali s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli, debbono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito (art. 7 della legge 2 Maggio 1974, n° 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n° 659). Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17, direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti dalla G.M. con proprio atto deliberativo.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riassunte per finalità di intervento. Alla G.M. possono essere trasmesse e comunque ne deve avere notizia, anche le istanze che l'Ufficio competente ritiene sprovviste dei requisiti necessari o che siano in contrasto con il presente regolamento.
- 3.
3. La Giunta Municipale, tenuto conto degli obiettivi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria effettuata dai diversi settori e delle risorse disponibili In bilancio, formula quanto possibile, un piano per il riparto delle stesse e stabilisce l'importo da assegnare ai soggetti e/o alle iniziative che risultano presenti nel piano medesimo
4. La G.M., acquisito il parere favorevole della competente Commissione Consiliare, può disporre, tuttavia, interventi anche a favore di soggetti ed iniziative che in istruttoria, siano risultati privi di requisiti richiesti. Nessun intervento può essere disposto dalla G.M. quando il richiedente espliciti attività che risultino in contrasto con le norme regolamentari. Prima di deliberare o dichiarare l'esclusione dai contributi, la G.M. deve, comunque, richiedere al settore competente, ulteriori approfondimenti. Copia delle deliberazioni adottate dalla G.M. vanno trasmesse per conoscenza ai Comitati di Circoscrizione.

Art. 9

- i. Il settore competente predisporre, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla G.M. per l'attribuzione definitiva dei contributi da erogare.
2. Il Responsabile del settore deve esprimere sullo schema di deliberazione proposto il parere di propria competenza anche in relazione alla rispondenza della proposta alle finalità della Amministrazione ed alle norme previste nel presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale che provvederà a portarla all'esame della G.M. dopo aver espresso il proprio parere come previsto alle vigenti disposizioni di Legge.
3. Il Segretario Comunale richiesto il parere contabile e constatata la copertura finanziaria, rimette la pratica alla Giunta Municipale assicurando la legittimità della stessa nelle forme e procedure attualmente seguite.

SETTORI D' INTERVENTO

Art. 10

1. Di norma, l'Amministrazione Comunale, nei limiti delle risorse di cui dispone, può concedere finanziamenti per attività di ricerca che riguardino vari aspetti del passato e che si condensino in pubblicazioni di cui procedere all'acquisto, oppure per riproporre alla collettività studi, riflessioni, analisi, poesie, ecc... che essa ritenga degne di diffusione ed approfondimento ulteriore.

La G.M. può anche deliberare la concessione di benefici e finanziamenti ai soggetti che esplicano la loro attività nei

Settori:

- a) tutela dei valori monumentali e storici;
- b) tutela e salvaguardia dei valori legati alle tradizioni, al folklore ed ai costumi;
- c) tutela e salvaguardia dei valori ambientali;
- d) concorrere alla formazione dei giovani specie se tale attività viene svolta nelle scuole o precisamente, a favore del mondo della scuola e dei giovani;
- e) assistenza e sicurezza sociale;
- f) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- g) cultura informazione e spettacolo.

Possono essere assegnati contributi, secondo le modalità previste al presente regolamento, anche ad altri Enti pubblici che abbiano promosso attività di ricerca e permesso la loro pubblicazione.

Possono, altresì, essere corrisposti contributi a favore di coloro che nel campo della cultura, dell'arte e della ricerca partecipano a concorsi nazionali o locali.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI Art. 11

.1.. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari oltre alla attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione a favore;

a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, per i quali sussistano le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) di Enti Pubblici quando esplicano attività a beneficio della popolazione del Comune;

c) di Enti Privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitino, prevalentemente, la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e/o di comitati, che effettuino iniziative e svolgano attività che vanno a vantaggio della popolazione del Comune;

e) per ogni altro caso non previsto esplicitamente occorre acquisire il parere della competente commissione consiliare.

2.. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti Pubblici o Privati, associazioni e Comitati, allo scopo di Sostenere specifiche iniziative aventi finalità di aiuto e solidarietà verso comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure che concorrano a Torre in essere iniziative di interesse generale rispetto alle

quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che risultino presenti nella nostra comunità reatina.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONI .

Art. 12

1. Le persone fisiche nella istanza presentata per ottenere interventi finanziari da parte del Comune nel campo della assistenza sociale, devono esporre le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione ritenuta idonea a comprovare le finalità che si vogliono raggiungere con l'intervento da realizzare, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15, dei redditi propri e del nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.

Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce di contributi finanziari da parte di altri soggetti *pubblici*; in caso affermativo esso dovrà precisare sotto la propria

responsabilità, l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2.. Al richiedente, in caso di assegnazione di contributo, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto sull'importo concesso.

3.. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente successivamente alla presentazione, da parte dell'interessato, della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta.

4.. L' erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore Delegato. Essi adottano le decisioni in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria da effettuarsi entro tre giorni dalla richiesta. Degli interventi effettuati in base al presente comma il Sindaco o l'Assessore Delegato riferiscono mensilmente alla Giunta Municipale.

Art. 13

1. Per gli Enti Pubblici e Privati, i Gruppi e le Associazioni che richiedano la Concessione di un intervento finanziario, quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente Art.10, I comma, l'istanza di concessione dovrà essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o comunque per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente, Gruppo, Associazione ha fruito del contributo oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, dal quale si possa desumere come è stato utilizzato il contributo finanziario concesso dal Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti, viene accordata particolare considerazione agli Enti Pubblici e Privati, alle Associazioni o Gruppi il cui Statuto preveda, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o quei beni artistici, storici e culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto con impegno, da parte del Comune, di assicurare la conservazione e la valorizzazione.

Art. 14

1. Per gli Enti Pubblici e Privati i gruppi, le associazioni ed i comitati. che richiedano la concessione di un intervento finanziario quale concorso per la effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, nel quale dovranno essere precisati l'epoca e. il luogo in cui essa sarà effettuata e il preventivo finanziario da cui devono risultare, analiticamente, le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

Se possibile le istanze dovranno essere corredate dalla copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dall'Assessore competente, successivamente alla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'Ente organizzatore, copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nella richiesta deve essere precisato se sono stati richiesti altri contributi, se essi siano stati concessi, la loro entità.

4. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette, dall'apporto dei componenti dell'Ente o Associazione che organizzano e da quanti a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano. Non possono neanche essere calcolati gli oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone che gli saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso Comune o da altri enti pubblici. e privati.

Art. 15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né può essere concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono salvo documentati casi di forza maggiore.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti Pubblici, Privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16

1. Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali

realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli Enti Pubblici e Privati le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio a promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune, sono principalmente finalizzati:

a) alla protezione e tutela del bambino;

b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;

c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;

d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;

e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;

f) alla prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze;

g) alla prestazione di forma di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed all'inserimento sociale e produttivo delle persone assistite;

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;

b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;

c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra coerenti con le finalità perseguite dall'ente pubblico.

d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 18

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 17;

2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio Comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso indirizzi espressi dalla Giunta per organizzare forme coordinate di intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire, al miglior livello di efficacia, le finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi di intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

4. Per i -soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 12.

CAPO VII .

ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA DEL TEMPO LIBERO

Art. 19

Il Comune interviene a sostegno e potenziamento di iniziative finalizzate a:

- diffondere tra i cittadini la pratica sportiva e fisicoricreativa;
- sviluppare, sul territorio del Comune le strutture per l'esercizio delle diverse discipline sportive con particolare riguardo a quelle di base;

- 10 -

- valorizzare la funzione dello sport per lo sviluppo fisico-psichico dell'individuo;
- collegare gli interventi con quelli di altri. Enti, con le strutture scolastiche e sociali in un ambito distrettuale tendente alla integrazione dei servizi.

Art. 20

Per le finalità di cui al presente regolamento il Comune concede contributi

a- Alle associazioni sportive e Società convenzionate con il Comune per la gestione degli impianti, per lavori di completamento, riattamento, ampliamento e miglioramento degli stessi; ,

b) a Società, Sodalizi e Associazioni Sportive del Comune per lo svolgimento di attività nelle varie discipline con precedenza per quelle a carattere dilettantistico e giovanile;

c) a Società, Associazioni, Gruppi, Enti pubblici e Privati per l'organizzazione di manifestazioni sportive di notevole interesse.

Art. 21

I contributi di cui all'art. 20 sono cumulabili con analoghi incentivi concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti." Il limite complessivo di tutti i contributi non deve superare il 75% della spesa globale e per il medesimo fine.

Art. 22

La misura dei contributi é stabilita:

- per gli interventi di cui all'art. 20 punto a), tenendo conto dei piani di intervento ed a seconda del tipo di realizzazione in rapporto agli utenti, con preferenza agli impianti polivalenti;
- per la Società di cui al punto b), dell'art. 20 i contributi saranno commisurati in base al tipo ed all'importanza delle attività svolte;
- per le iniziative di cui al punto c), dell'art. 20 l'Amministrazione concederà premi di rappresentanza (coppe, medaglie, trofei etc; e/o contributi economici secondo il tipo, l'importanza ed il carattere della manifestazione. Le richieste di contributo saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

Art. 23

Le richieste di contributo relative al punto a) dell'art. 20 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) progetto di massima dell'opera da realizzarsi;
- 2) una relazione tecnico-illustrativa atta a dimostrare, fra l'altro, l'utilità dell'opera in relazione alle finalità del presente regolamento;
- 3) un preventivo analitico di spesa;

Per i contributi di cui al punto b dell'art. 20:

- 1) Consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente;
- 2) Programma per l'anno in corso e preventivo dettagliato delle entrate e delle uscite;
- 3) Atto consuntivo della Società, sodalizio o gruppo sportivo;
- 4) Dichiarazione del responsabile provinciale dell'Ente di promozione sportiva o del CONI per le attività, svolte;

Art. 24

La Giunta Comunale, deliberata la misura del contributo, ne dá comunicazione agli interessati.

La erogazione avviene:

- per le richieste di cui al punto b) dell'art. 20 a presentazione del consuntivo delle spese o del bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dall'assemblea dei soci o prospetto delle spese e dell'entrate realizzate, allegato al verbale del consiglio direttivo che lo approva, firmato dal Presidente o suo delegato.
- per quelle di cui al punto c) del predetto articolo, nella misura del 50% del contributo, dietro presentazione del bilancio consuntivo firmato dal Presidente o suo Delegato.

Comunque il contributo é a discrezione dell'organo competente e secondo le effettive disponibilità dell'ente erogante.

- Per le richieste del punto a) dell'art. 20 il 50% del contributo viene erogato secondo quanto previsto dalla legge sugli appalti pubblici.

Art. 25

La Giunta Comunale, sentito il parere della commissione consiliare allo sport; può revocare il contributo già concesso e non erogato nei seguenti casi:

a) se i lavori non vengono eseguiti conformemente al progetto; b) se l'opera non viene eseguita nei termini stabiliti ed in quelli delle proroga eventualmente concessa dietro apposita domanda circostanziata e motivata:

L'Amm.ne si riserva di esercitare il controllo dei lavori ammessi a contributo tramite i propri organi tecnici.

Art. 26

1. La concessione, per le attività di cui all'art. 19, a condizioni agevolate, dell'uso di impianti ed attrezzature, é regolata mediante apposita autorizzazione redatta dal competente organo Comunale e da una convenzione o disciplinare d'uso sottoscritto dal responsabile legale del soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione disciplinare d'uso tipo, adottato con apposito atto deliberativo dalla Giunta Municipale deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture, affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio Nulla-Osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO

Art. 27

1) Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate, mediante interventi rivolti in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione a le stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) alla realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature recettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a favore delle associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione é sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente commissione provinciale. e non comprende l'uso a carico del comune degli impianti elettrici e telefonici . Il Comune non assume nessuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni _previste dal. presente comma in mancanza delle quali la concessione non é valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 28

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del comma primo del precedente art. 27 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente regolamento.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE ED ARTISTICHE

Art. 29

1. Gli interventi del Comune tesi a sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;a favore dei soggetti che organizzano o sostengono l'effettuazione,nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

b) a favore dei dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei,delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;

d) a favore di soggetti professionali che, senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani e non del Comune e quelli di altre comunità nazionali e straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che

costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;

f) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale attività che esaltino riscoprano e valorizzino le tradizioni, il folklore ed i costumi più antichi, più significativi, popolari ed amati dalla popolazione.

g) a favore di soggetti che operino per migliorare ed intensificare i rapporti economici, culturali e turistici con la gemellata città giapponese di ITO e con le altre città europee ed extra con cui il Comune intrattiene proficue relazioni da alcuni anni.

Art.30

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale dell'attività svolta, di quella programmata dell'interesse che essa riveste per la comunità locale e dei benefici che alla stessa apporta per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi "una-tantum" per le finalità di cui all'art. 23 lettera e) non possono essere di importo superiore a 50% delle spese, al netto degli incassi (se ci sono) o dei costi da ricavarsi dal rendiconto, documentato, dall'iniziativa da presentare al Comune.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e delle condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

4. Contributi che superino quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge possono essere erogati acquisito il parere della competente commissione consiliare tenuta presente anche la ripartizione generale improntata su criteri il più possibile equi:

CAPO X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 31

I. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la produzione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine I. a valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano 1.a loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 32

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune, Lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari, sentita la competente commissione consiliare.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento e dietro la sottoscrizione di un regolamento d'uso (disciplinare).
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII

USO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI

Art. 33

1. La concessione in uso delle strutture, attrezzature od altro può essere autorizzato solo dopo presentazione di apposita istanza da parte degli interessati.
(Enti pubblici o privati, gruppi, associazioni, od anche in casi particolari ben motivato, da privati cittadini).
2. La concessione in uso di quanto indicato al precedente punto può avvenire solo dopo la firma di un disciplinare d'uso che il consiglio comunale approva insieme al presente atto deliberativo. Nello stesso disciplinare, sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente pubblico o privato, o di altro possibile richiedente, devono essere indicati i limiti di tempo della concessione, le modalità d'uso, l'assunzione di responsabilità in caso di danni a cose o persone, la vigilanza e controllo che si debbano porre in essere. Le domande di concessione dell'uso delle strutture devono essere presentate almeno 10 giorni prima della data di effettiva utilizzazione.
In caso di ingresso gratuito senza biglietto od invito in teatro od in altre strutture comunali, il numero delle persone deve essere rigidamente controllato da personale messo a disposizione da coloro che hanno richiesto il teatro o le altre strutture accompagnate da personale- del comune o di sua fiducia.
In caso di ingresso in teatro o nelle altre strutture comunali di persone munite di biglietti od inviti gratuiti i responsabili dovranno consegnare i biglietti di inviti medesimi al Comune che provvederà a visitarli con apposito timbro, di modo che sia possibile controllare che il loro numero sia contenuto in quelli sopra indicati. La diffusione dei biglietti o degli inviti dovrà avvenire di solito al botteghino del teatro alla presenza di personale del Comune o di sua fiducia. "Deroghe possono essere richieste con precise e circostanziate motivazioni ed accettate su parere degli Uffici competenti. Per particolari motivi la G.M. può concedere l'uso gratuito delle strutture comunali sentito ed ottenuto preciso parere, sulle attività che vi si svolgono, da parte degli Uffici competenti".

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo;
2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici Comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art.3.

DISCIPLINE D'USO DEL "CIRCOLO DI LETTURA", DEL TEATRO "F. VESPASIANO", DELLA SALA "EX SIP", ED ALTRE STRUTTURE ED ATTREZZATURE COMUNALI.

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell'Ente Associazioni, Società, Gruppo, Ditta, Impresa dichiara sotto la propria responsabilità di ottemperare alle seguenti disposizioni, pena la revoca della concessione per l'utilizzazione delle strutture indicate nella domanda appositamente formulata.

1) Si impegna a sollevare da qualsiasi responsabilità l'Ente proprietario dei beni concessi in utilizzazione, per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante i periodi di utilizzazione dei beni medesimi, assumendosi in proprio ogni responsabilità;

2) Esonera il Sindaco, tutti gli amministratori e il responsabile delle strutture medesime, da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;

3) Si impegna ad assicurare le strutture e le attrezzature utilizzate oltre che i partecipanti alle manifestazioni il cui numero non può e non deve superare quello sotto specificato, a fornire o una polizza fideiussoria quale garanzia per somma dovuta quale risarcimento per danni arrecati, oppure una forma assicurativa che comunque possa coprire le spese derivanti dalla riparazione dei danni arrecati. In mancanza di ciò si impegna di provvedere personalmente.

4) Si impegna a corrispondere anticipatamente, tramite versamento sul C/C postale N° 15030026-Comune di Rieti-servizio di Tesoreria -, gli importi dovuti richiesti dal proprietario.

5) Si impegna, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, a interrompere o a sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento per imprevedibile e motivata, necessità, l'attività e a rendere disponibili i locali suddetti.

6) Si impegna a far sorvegliare da un proprio dirigente responsabile all'uopo preposto, il corretto uso delle strutture nelle quali é rigorosamente vietato fumare.

7) Garantisce inoltre, in particolare, la sorveglianza ed il controllo assiduo affinché il- numero delle persone non superino:

"Salone degli Specchi" e "Sala EX Sip" -N° 99

persone

Teatro "F. Vespasiano" N° 550 persone

L' accesso all'interno della struttura richiesta potrà avvenire solo dopo il benessere del personale di fiducia dell'Amministrazione Comunale e, comunque, dopo aver presentata la prova dell'avvenuto pagamento su conto corrente dell'importo stabilito dal. C.C. .

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Persona (PERSONA Fisica)

Al comune di
I sottoscritt
-nat- a
residente in-

fa istanza per ottenere la concessione di un quanto segue:

il _____
in _____ via _____

a per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa
segue:

1. il contributo é richiesto a ,favore di _

2. il contributo.

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a L.

4. il contributo richiesto al Comune ascende L.

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo fami

- b) b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI ENTI,
ASSOCIAZIONI, COMITATI



-I - sottoscritt- --
a

te in via

in qualità di Presidente c/o legale rappresentante del
s

de n. za per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività
che (2).-_
o effettuerà in codesto Comune nell'anno 199_, nel settore

lo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) ---ti persegue finalità
non fa parte la legge 2
-amministrativa di alcun tipo, secondo quanto previsto dall'art.
74, n°115 e dall'art. 4 della legge n. 18 novembre 1981, n. 659;

impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso
esclusivamente per l'attuazione

dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato
- ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19__ dell'importo di
Allega alla presente i seguenti documenti: (io di concessione:
(in vigore del Regolamento) allegato del bilancio preventivo per l'anno
in corso; copia del programma di attività per l'anno in corso; copia dello statuto.



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

per copia conforme all'originale

Comune di

sto per l'autenticazione della firma del Sig. - _

posta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

eauwiifiat



ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Ft~r Copts- contn,

Al Comune di

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

, L. - sottoscritt-a

lente in via _

t sua qualità di Presidente c/o legale rappresentante del

...
tanta per ottenere la concessione di un contributo per (effettuazione, in codesto Comune, nel per della seguente manifestazione/inizia

apuziano, redatto in conformità all'art. 14 del Regolamento

Indo il programma dettagliato ed il preventivo fin Lunale, allegato alla presente:
Il sottoscritto dichiara eh# (3) mizzativo de4aolVanifej iok/inizi

tiva suddetta:

ion persegue

n fffí^tá ~i luc)é e ón ripartisce utili ai soci;

ion fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, iella legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre

secondo quanto previsto dal(1981, n. 659;

fi impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestati iniziativa sopra illustrata;

ha ricevuto un. contributo dal Comune nell'esercizio 19..- dell'importo di ^

per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa; dichiara che nel preventivo presentalo non sono compresi oneri per le prstazioní assicurate dalfap dei componenti (3) organizzatore e da coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti alluso di mate attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente



Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di

isto per Pautenticazione della fuma dei Sig- _

)posta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

(auafiur.)